

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata "Palermo") codice fiscale _____ e P.IVA _____, con sede in Palermo, P.zza Marina.....n. _____, nella persona del Rettore MASSIMO MIDIRI domiciliato per la carica presso _____.

E

L'Università degli Studi di Catania (di seguito denominata "Catania") codice fiscale n. e P.IVA, con sede e, nella persona del Prof., domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

L'Università degli Studi di Messina, (di seguito denominata "Messina"), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale 80004070837, in persona della Rettrice e legale rappresentante pro tempore, prof.ssa Giovanna Spatari, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente.

E

L'Università degli Studi Kore di Enna (di seguito denominata "Kore") codice fiscale n. e P.IVA, con sede e, nella persona del Prof., domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

E

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione, dell'Università di Roma LUMSA (di seguito denominata "LUMSA") codice fiscale n. e P.IVA, con sede e, nella persona del Prof., domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

PREMESSO CHE

- l'articolo 9 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera a) dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo prevedono che l'Ateneo ponga in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca mediante convenzioni, contratti, accordi e protocolli;
- Le parti del presente Protocollo di Intesa sono impegnati in molteplici settori di ricerca di interesse ai fini della lotta agli incendi;
- E' comune interesse delle parti formalizzare e sviluppare una collaborazione scientifica, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra, per il perseguimento di più ampi risultati nelle ricerche scientifiche già attivate e in quelle che possono congiuntamente essere attivate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

Palermo, Catania, Messina, Kore e LUMSA confermano la volontà di collaborare per lo svolgimento di programmi e per regolamentare gli aspetti generali delle attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad ambiti di comune interesse, con primario e non esclusivo riferimento alla tematica della lotta agli incendi.

Le attività relative alla tematica della lotta agli incendi di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi, di cui al successivo art. 5, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Protocollo d'intesa.

ART. 3

Sono nominati Responsabili Scientifici del presente accordo:

- per l'Università degli Studi di Palermo la Prof.ssa,
- per l'Università degli Studi di Catania la Prof.ssa
- per l'Università degli Studi di Messina la Prof.ssa
- per l'Università Kore di Enna la Prof.ssa
- per l'Università di Roma LUMSA la Prof.ssa

La definizione delle modalità di collaborazione e la realizzazione delle attività del presente Protocollo sono affidate ad un Comitato Scientifico, composto dai Responsabili Scientifici sopra menzionati, e fino a due ulteriori componenti individuati tra i docenti dai rispettivi Rettori, d'accordo con i responsabili scientifici del progetto.

ART. 4

Le Parti metteranno a disposizione proprie risorse strumentali e tecnologiche ed il proprio personale in relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra e senza oneri per le istituzioni dipartimentali.

ART. 5

Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente accordo, le Parti, con modalità da concordare separatamente da parte dei responsabili scientifici, di cui all'art. 3 del presente Protocollo, potranno definire specifici accordi/convenzioni attuative cui è demandata la disciplina esecutiva delle attività, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente protocollo d'intesa, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo.

Previo accordo unanime tra le parti, potranno essere coinvolti nei sopracitati accordi attuativi enti privati e pubblici e istituzioni, la cui partecipazione sia reputata utile al conseguimento degli scopi del presente protocollo.

La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.

Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne delle Parti.

ART. 6

Le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurocomunitaria e statale.

La collaborazione di cui al presente protocollo d'intesa non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi delle altre Parti.

L'eventuale utilizzo è consentito, previo accordo scritto, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

ART. 7

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura.

Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

ART. 8

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni.

ART. 9

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e alle spese relative alle proprie azioni scientifiche, senza contributi finanziari delle altre Parti.

ART. 10

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione ed ha la durata di tre anni, con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di pari durata, autorizzata dai rispettivi organi competenti e sulla base di un accordo scritto.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo d'intesa, ovvero di scioglierlo consensualmente, mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di protocollo già eseguita e le Parti concordano fin d'ora di portare a

conclusione le attività in corso discendenti dagli accordi attuativi sottoscritti in virtù del presente Protocollo d'intesa.

Art. 11

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di Intesa.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa sarà demandata al foro competente per legge.

Art. 12

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente Protocollo è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm.ii.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di ... n. ...

L'Università con nota scritta chiederà a ... [controparte], il rimborso della quota di competenza, il cui saldo costituirà condizione necessaria al perfezionamento dell'atto.

Per l'Università degli Studi di Palermo

Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Catania

Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Messina

La Rettrice

Prof. Giovanna Spatari

Per l'Università Kore

Il Rettore

Prof.

Per il Dipartimento di Giurisprudenza,

Economia e Comunicazione

dell'Università di Roma LUMSA

Il Direttore

Prof.

(schema tipo)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata "Palermo") codice fiscale _____ e P.IVA _____, con sede in Palermo, P.zza Marina.....n. _____, nella persona del Rettore MASSIMO MIDIRI domiciliato per la carica presso _____

E

L'Università degli Studi di Catania (di seguito denominata "Catania") codice fiscale n. e P.IVA, con sede e, nella persona del Prof., domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

L'Università degli Studi di Messina, (di seguito denominata "Messina"), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale 80004070837, in persona della Rettrice e legale rappresentante pro tempore, prof.ssa Giovanna Spatari, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

L'Università degli Studi Kore di Enna (di seguito denominata "Kore") codice fiscale n. e P.IVA, con sede e, nella persona del Prof., domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione dell'Università di Roma LUMSA (di seguito denominata "LUMSA") codice fiscale n. e P.IVA, con sede e, nella persona del Prof., domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

PREMESSO

- che in data _____ le parti hanno sottoscritto l'accordo quadro per la lotta agli incendi;
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore della lotta agli incendi;

- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
- (*altro*).....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

(Con l'accordo quadro sottoscritto il _____, che qui integralmente si richiama, le parti hanno convenuto una collaborazione scientifica sul tema della lotta agli incendi)

Con il presente accordo (*attuativo*) e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca (*è necessario fornire un'ampia e dettagliata descrizione della ricerca*):

Unire i cinque atenei presenti in Sicilia per promuovere una interazione fra docenti con competenze complementari e i principali stakeholder coinvolti a vario titolo nel fenomeno degli incendi nel territorio siciliano al fine di fornire un contributo coerente, sistemico e chiaro di lotta al fenomeno degli incendi in Sicilia.

Lo studio si pone l'obiettivo di produrre un *whitepaper* contenente suggerimenti di policy e tecnici per la lotta agli incendi, basata su un'analisi strutturata e sistemica riguardo i fattori di rischio, l'impatto e le possibili azioni da adottare al fine di migliorare la gestione del territorio. Il processo sotteso all'elaborazione del *whitepaper* è trasversale a tutti gli atenei, interdisciplinare, indipendente e di natura tecnica.

La governance delle attività di ricerca oggetto del presente accordo prevede gli organi e le attività di seguito individuati:

Governance e organizzazione:

Responsabili Scientifici del Progetto:

Comitato Scientifico (il responsabile scientifico del progetto e due altri componenti per ogni ateneo):

Team di lavoro inter-ateneo e inter-disciplinari composti da cinque docenti con competenze complementari e coerenti con l'oggetto del tema affidato al team. Il responsabile scientifico di ogni ateneo individua un componente per ogni team, avendo cura di creare team interdisciplinari con competenze complementari e pertinenti al tema affidato loro. I temi oggetto dello studio, affidati ai singoli team di inter-ateneo sono di seguito individuati:

- PREVENZIONE DEGLI INCENDI
- INTERVENTO DURANTE GLI INCENDI
- REPRESSIONE DEI RESPONSABILI DEGLI INCENDI
- IMPATTO DEGLI INCENDI
- MAPPATURA DEGLI INTERESSI SOTTESI AL FENOMENO DEGLI INCENDI

Stakeholder da intervistare (una prima mappatura da definire con il contributo dei team inter-ateneo e il comitato scientifico del progetto):

- Protezione Civile
- Clero
- Procura e Inquirenti
- Dirigenti degli assessorati: ambiente, agricoltura, sanità, attività produttive, turismo, energia e rifiuti)
- Confindustria (o altra associazione di categoria più mirata) per tecnologie satellitari, droni e altre soluzioni tecnologiche rilevanti
- Città Metropolitane – Sindaci/Comuni
- Tutela interessi civili – Ordine Avvocati
- Vigili del fuoco
- Corpo Forestale
- Arpa

I ruoli e le attività previsti per gli organi individuati sopra sono descritti brevemente di seguito:

Responsabili Scientifici:

- Nominano, di concerto con i Rettori dei cinque atenei, i componenti del Comitato Scientifico del progetto;
- Nominano i componenti dei singoli team inter-ateneo e inter-disciplinari;
- Promuovono l'interazione con gli Stakeholder individuati dal comitato scientifico;
- Promuovono la diffusione del *whitepaper*

Comitato Scientifico:

- Individua e interagisce con gli stakeholder del progetto
- Definisce su suggerimento dei team inter-ateneo le domande da porre negli incontri con gli stakeholder
- Individua insieme ai team inter-ateneo le persone specifiche da intervistare per ogni stakeholder
- Supervisiona i lavori dei team e può partecipare alle interviste con gli stakeholder
- Definisce insieme ai team inter-ateneo i contenuti del *whitepaper*
- Stabilisce le modalità di diffusione dei contenuti del *whitepaper*

Team inter-ateneo e multidisciplinari:

Per ogni tema ciascun ateneo indica 1 componente. Ogni team dovrebbe avere competenze variegata e coerenti con il Tema di cui si occuperà;

Ogni tema individuato sopra, sarà curato da un team composto da 5 esperti di discipline diverse;

Ogni Team definisce e propone al Comitato Scientifico 1 o 2 domande chiave per ogni stakeholder e cura la sezione del *whitepaper* che gli è stata affidata;

Ogni Team partecipa a individuare le persone specifiche da intervistare per gli stakeholder mappati dal comitato scientifico e propone stakeholder aggiuntivi se lo ritiene opportuno;

Almeno un componente di ogni team partecipa ad ognuno degli incontri con i stakeholder;

Gli incontri con gli stakeholder potranno svolgersi anche online.

ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4

I Contraenti dichiarano la loro disponibilità a promuovere:

- *conferenze illustrative concernenti le attività svolte ed i risultati raggiunti;*
- *individuazione di risorse pubbliche e private per formazione e ricerca sulle tematiche sopra elencate;*
- *ampia diffusione anche sui mezzi di comunicazione di massa dei contenuti del whitepaper.*

ART. 5

I Responsabili scientifici del presente accordo di collaborazione sono:

- per PALERMO la Prof.ssa
- per CATANIA la Prof.ssa
- per MESSINA la Prof.ssa
- per KORE la Prof.ssa
- per LUMSA la Prof.ssa

ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC o raccomandata A.R

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Palermo.

ART. 14

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del _____.

ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente legislazione (*e all'accordo quadro stipulato il _____*).